

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO COSTITUITO DA TITOLI DI DEBITO

*“Rapetti Foodservice S.r.l. 5,6% 2015 -2018”*

DI NOMINALI 2.000.000,00

CODICE ISIN IT0005069569

Rapetti Foodservice S.r.l.

Sede legale: Via A. Giussano 56, Acqui Terme (AL)

Codice fiscale, p. iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria n.  
02135070064

Capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 493.000,00

Il presente prestito è regolato dai seguenti termini e condizioni (il *“Regolamento del Prestito”*) e, per quanto qui non altrimenti specificato, dall’art. 2483 Codice Civile in materia di titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata.

### 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento del Prestito, i seguenti termini e definizioni avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

**Agente di Calcolo:** indica l’Emittente, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione ai Titoli.

**Assemblea dei Portatori dei Titoli:** ha il significato di cui all’articolo 21 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*).

**Attestazione di Conformità:** si intende la certificazione a firma del legale rappresentante dell’Emittente dei Parametri Finanziari a ciascuna Data di Calcolo, accompagnata – solo per l’Attestazione di Conformità dei Parametri Finanziari al 31 dicembre di ciascun anno - da separata dichiarazione di società di revisione o revisore indipendente resa nelle forme previste dall’Associazione Italiana Revisori Contabili (*“Assirevi”*), che l’Emittente è tenuto a mettere a disposizione come previsto all’articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*) romanino (xiv) del Regolamento del Prestito e che attesti il rispetto da parte dell’Emittente (ovvero il mancato rispetto) dei Parametri Finanziari, completa dei calcoli effettuati al riguardo nonché il piano dell’Emittente per sanare l’eventuale mancato rispetto dei Parametri Finanziari.

**Beni:** indica i beni materiali e immateriali detenuti da una società, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

**Borsa Italiana:** indica Borsa Italiana S.p.a., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6.

**Codice Civile:** indica il codice civile come di tempo in tempo vigente nella Repubblica Italiana.

**Comunicazione di Variazione Tasso:** ha il significato di cui all’articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*) romanino (xv) del Regolamento del Prestito.

**Core Business:** indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato dell’Emittente.

**Data di Calcolo:** indica la data alla quale si riferiscono il calcolo e la verifica dei Parametri Finanziari, intendendosi il 31 dicembre e il 10 luglio di ogni anno, a partire dal 10 luglio 2015, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

**Data di Emissione:** ha il significato di cui all'articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*) del Regolamento del Prestito.

**Data di Godimento:** ha il significato di cui all'articolo 5 (*Data di Emissione e Data di Godimento*) del Regolamento del Prestito.

**Data di Pagamento:** indica la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 26 gennaio e il 26 luglio di ogni anno, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel quale caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all'originaria Data di Pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore o a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento. L'ultima Data di Pagamento cadrà il 25 gennaio 2018.

**Data di Rimborso Anticipato:** indica la data in cui i Titoli oggetto di rimborso anticipato siano rimborsati dall'Emittente, ai sensi dell'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) o dell'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

**Data di Scadenza:** ha il significato di cui all'articolo 6 (*Durata*) del Regolamento del Prestito.

**Deliberazione di Emissione:** ha il significato di cui all'articolo 16 (*Delibere ed autorizzazioni relative al Prestito*) del Regolamento del Prestito.

**EBITDA:** indica il risultato della somma algebrica delle seguenti poste, come indicate dall'articolo 2425 (*"Contenuto del Conto Economico"*) Codice Civile:

- (+) A – B Differenza tra valore e costi della produzione
- (+) B.8. Costi della produzione per godimento di beni di terzi, per la sola parte riferita ai canoni relativi a operazioni di locazione finanziaria di beni utilizzati in leasing
- (+) B.10.a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
- (+) B.10.b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

**Emittente:** Rapetti Foodservice S.r.l., con sede legale: Via A. Giussano 56, Acqui Terme (AL), codice fiscale, p. iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria n. 02135070064, capitale sociale pari a Euro 493.000,00 interamente versato.

**Evento di Variazione del Tasso:** indica, avuto riguardo a ciascuna Data di Calcolo, un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari che non costituisca Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito, restando inteso che qualora la relativa violazione permanga alla Data di Calcolo successiva a quella considerata, tale permanenza non determina un'ulteriore Evento di Variazione del Tasso bensì rileva ai fini dell'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari:** indica, avuto riguardo a ciascuna Data di Calcolo, il mancato rispetto anche di uno solo dei Parametri Finanziari indicati nell'articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) romanino (xiii) del Regolamento del Prestito.

**Evento Pregiudizievole Significativo:** indica un qualsiasi evento le cui conseguenze dirette influiscono negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere la capacità stessa dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

**Evento Rilevante:** ha il significato di cui all'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

**Giorno Lavorativo:** indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della loro normale attività e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

**Indebitamento Finanziario:** indica, riguardo all'Emittente, la somma algebrica complessiva:

delle seguenti poste della componente "PASSIVO" di cui all'articolo 2424 ("*Contenuto dello Stato Patrimoniale*") Codice Civile:

- (+) D1 obbligazioni
- (+) D2 obbligazioni convertibili
- (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti (nella misura in cui siano subordinati, postergati e con scadenza successiva al Prestito)
- (+) D4 debiti verso banche
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;

e dei seguenti importi:

- (+) debiti residui in linea capitale secondo lo IAS 17 relativi a operazioni di *leasing* in essere (se non compresi nella voce D5 del PASSIVO di cui all'articolo 2424 codice civile)
- (+) fidejussioni, altre garanzie personali di natura simile, lettere di patronage e simili, ad eccezione (ove applicabile) di quelle già rilasciate alla Data di Emissione a favore di società del gruppo o a favore dei Soci
- (+) senza duplicazioni, debiti commerciali, fiscali, previdenziali e /o di altra natura se scaduti da oltre 90 giorni
- (+) ogni passività relativa a pagamenti differiti per acquisto di cespiti, partecipazioni, immobilizzazioni immateriali e per qualsiasi altra operazione di natura straordinaria

**Indebitamento Finanziario a Medio-Lungo Termine:** indica l'Indebitamento Finanziario con scadenza superiore a 18 mesi.

**Interessi:** ha il significato di cui all'articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

**Investitori Professionali:** indica i soggetti che rientrano nella categoria dei clienti professionali come individuata dall'articolo 26, comma 1 lettera d) del Regolamento Intermediari (Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007).

**Legge Fallimentare:** indica il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 come di tempo in tempo vigente, modificato e integrato.

**Mercato ExtraMOT:** indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana e denominato "ExtraMot".

**Monte Titoli:** indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6.

**Parametri Finanziari:** ha il significato di cui all'articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) romanino (xiii) del Regolamento del Prestito.

**Periodo di Interessi:** indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

**Polizza:** ha il significato di cui all'articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) romanino (xii) lettera (a) del Regolamento del Prestito.

**Portatori dei Titoli:** indica ciascun portatore dei Titoli

**Posizione Finanziaria Netta o PFN:** indica il risultato della somma algebrica:

- (+) Indebitamento Finanziario; e
- (-) poste di cui alle voci C IV 1), 2) e 3), disponibilità liquide, della componente "ATTIVO" di cui all'articolo 2424 (*"Contenuto dello Stato Patrimoniale"*) Codice Civile

**Prestito:** ha il significato di cui all'articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

**Prima Data di Pagamento:** indica il 26 luglio 2015.

**Rappresentante Comune:** ha il significato di cui all'articolo 21 (*Assemblea dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

**Regolamento del Mercato ExtraMOT:** indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMot emesso da Borsa Italiana in vigore dall'8 giugno 2009 e successive modifiche e integrazioni.

**Regolamento Emittenti:** indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

**Richiesta di Rimborso Anticipato:** ha il significato di cui all'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

**Segmento ExtraMot Pro:** indica il segmento del Mercato ExtraMot, accessibile ai soli Investitori Professionali, dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse obbligazioni e titoli di debito).

**Socio:** indica Rapetti Immobiliare S.r.l., con sede legale in Acqui Terme (AL), iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, p. iva e c.f. 01142610060.

**Tasso di Interesse:** ha il significato di cui all'articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

**Tasso di Interesse Iniziale:** ha il significato di cui all'articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

**Titoli:** ha il significato di cui all'articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

**TUF:** indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come di tempo in tempo vigente, modificato e integrato.

**Valore Nominale:** ha il significato di cui all'articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

**Vincolo:** indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni a garanzia degli obblighi dell'Emittente, e qualsiasi fideiussione rilasciata dall'Emittente a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

**Vincolo Ammesso:** indica riguardo all'Emittente:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività dell'Emittente quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l'acquisizione degli stessi da parte dell'Emittente, purché il valore dei beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (e) i Vincoli previamente approvati dai Portatori dei Titoli.

**Vincoli Esistenti:** indica tutti i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all'Emittente, e segnatamente: (i) fideiussione a favore di Locat SV S.r.l. (già Locat S.p.A.) a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal Socio, Rapetti Immobiliare S.r.l., ai sensi del contratto di locazione finanziaria n. IF 993169 relativamente a fabbricato a destinazione commerciale sito in Acqui Terme (AL), Via Aberto da Giussano n. 56/58, sino all'importo massimo di Euro 1.266.776,00; (ii) fideiussione a favore di Unicredit Leasing S.p.A. (già Locat S.p.A.) fino all'importo massimo di Euro 561.042,00, a garanzia delle obbligazioni assunte dal Socio, Rapetti Immobiliare S.r.l., ai sensi del contratto di locazione finanziaria n. IF 993169 relativamente all'esercizio dell'opzione di acquisto finale dell'immobile; e (iii) fideiussione *omnibus* limitata a favore di Unicredit S.p.A. sino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 537.000,00 per l'adempimento del Socio, Rapetti Immobiliare S.r.l., delle obbligazioni verso Unicredit dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura.

## 2. Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l'emissione di un prestito rappresentato da titoli di debito da parte dell'Emittente (il "**Prestito**")

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), è denominato «*Rapetti Foodservice S.r.l. - 5,6% 2015 - 2018*» ed è costituito da n. 20 (venti) titoli di debito nominativi del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (i "**Titoli**").

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III dl TUF e del "*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*" adottato da Banca di Italia e da Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d'Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente a oggetti i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), e

l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli artt. 80 e ss. TUF. Pertanto i Portatori dei Titoli non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83 *quinquies* del TUF.

### **3. Limiti di sottoscrizione e circolazione**

La sottoscrizione del Prestito è riservata esclusivamente ai soggetti che rientrano nella categoria di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali ai sensi dell'art. 2483 Codice Civile.

La successiva circolazione dei Titoli non è consentita (né è opponibile all'Emittente) fatta eccezione per il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 del TUF e dell'art. 34 *ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono né saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (e successive modifiche e integrazioni), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o qualsiasi altro paese nella quale la vendita e/o la sottoscrizione di titoli non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei suddetti paesi o, comunque, al di fuori dell'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia espressamente consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui s'intende dare corso alla successiva circolazione dei Titoli; o (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che consentano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli di debito.

### **4. Prezzo di emissione**

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale ma potrà essere sottoscritto ad un prezzo inferiore al Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

### **5. Data di Emissione e Data di Godimento**

Il Prestito è emesso alla data del 26 gennaio 2015 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

### **6. Durata**

Il Prestito decorre dal 26 gennaio 2015 ("**Data di Emissione**") sino al 25 gennaio 2018 (la "**Data di Scadenza**"), fatti salvi i casi di rimborso anticipato previsti nel presente Regolamento del Prestito.

### **7. Interessi**

I Titoli sono fruttiferi di interessi (gli "**Interessi**") a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste dall'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e all'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito, al tasso fisso nominale annuo lordo (il "**Tasso di Interesse**") pari al:

- (i) 5,6% (cinque virgola sei per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”), in relazione a ciascun periodo di interessi che abbia inizio prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso;
- (ii) Tasso di Interesse Iniziale automaticamente maggiorato dell’1% (un per cento), in relazione a ciascun Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia verificata una qualsiasi violazione dei Parametri Finanziari che costituisca Evento di Variazione del Tasso, salvo in ogni caso quanto previsto nel Regolamento del Prestito per i casi di ripristino o mancato ripristino dei Parametri Finanziari;
- (iii) Tasso di Interesse Iniziale, riguardo al Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri Finanziari rispettino nuovamente i valori indicati all’articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*) romanino (xiii) del Regolamento del Prestito.

Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari sono calcolati e verificati, a ciascuna Data di Calcolo, come indicato all’articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*) del Regolamento del Prestito.

Qualora a una Data di Calcolo si verifichi un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari l’Emittente sarà tenuto a effettuare la Comunicazione di Variazione del Tasso come previsto all’articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*) del Regolamento del Prestito.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, a ciascuna Data di Pagamento a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza;
- (ii) la Data di Rimborso Anticipato (in caso di rimborso anticipato ai sensi dell’articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) o dell’articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito), fermo restando che in caso di rimborso anticipato parziale i Titoli continueranno a maturare Interessi limitatamente alla quota non rimborsata.

Nonostante quanto precede, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito, i Titoli continueranno a maturare Interessi limitatamente alla quota non rimborsata.

L’importo di ciascuna cedola sarà determinato dall’Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse applicabile a ciascuna Data di Calcolo e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual* (ICMA).

## **8. Rimborso**

Salvi i casi di rimborso anticipato di cui all’articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e all’articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito, il Prestito sarà rimborsato alla pari alla Data di Scadenza in un’unica soluzione.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

## 9. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente avrà facoltà di procedere al rimborso anticipato, totale, dei Titoli in coincidenza con la sola Data di Pagamento che cade il 26 luglio 2016 (la "**Data di Rimborso Anticipato**") a condizione che:

- (i) L'Emittente effettui - nel termine e con le modalità indicate nel seguito - una comunicazione preventiva e irrevocabile di anticipato rimborso; e
- (ii) unitamente al rimborso in linea di capitale del Prestito anticipatamente rimborsato (e agli Interessi *pro tempore* maturati), l'Emittente corrisponda a ciascun Portatore dei Titoli, a titolo di penale per il rimborso anticipato, un importo pari all'1,5% (uno virgola cinque per cento) del valore nominale del Prestito anticipatamente rimborsato.

Fermo quanto precede, l'anticipato rimborso non comporterà, di per sé, altre penali a carico dell'Emittente (impregiudicata, per chiarezza, ogni somma di cui sopra e ogni altra somma dovuta in forza del Regolamento del Prestito).

Qualora l'Emittente decida di procedere al suddetto rimborso anticipato, il pagamento di quanto dovuto ai sensi del precedente paragrafo avverrà il 26 luglio 2016 senza aggravio di commissioni e/o spese a carico del Portatore e il rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori *pari passu e pro rata* con riferimento a tutti i Titoli.

Il rimborso anticipato da parte dell'Emittente dovrà essere preceduto da una comunicazione dell'Emittente inviata al Rappresentante Comune (ove nominato) e da una pubblicata a mezzo del sito internet dell'Emittente, comunicazioni da effettuarsi entrambe, a pena di decadenza dal diritto di rimborso anticipato, almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato da parte dell'Emittente dovrà essere, in ogni caso, effettuato nel rispetto della normativa applicabile al Mercato ExtraMOT.

Ad esclusivi fini di chiarezza si precisa che l'Emittente potrà procedere, nei limiti e alle condizioni di cui al presente articolo, al rimborso anticipato solo con riferimento a tutto il (e non a parte del) Prestito.

## 10. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Al verificarsi di un Evento Rilevante (come *infra* definito), ciascun Portatore dei Titoli avrà facoltà di richiedere all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato, e in via individuale), il rimborso anticipato dei Titoli con richiesta scritta da inviarsi a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC dell'Emittente (amministrazione@pec.rapettifoodservice.com) ovvero con le diverse modalità eventualmente richieste da Borsa (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato**").

La Richiesta di Rimborso Anticipato dovrà essere inviata almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato e dovrà contenere: (i) l'indicazione specifica e motivata dell'evento costituente Evento Rilevante ai sensi del presente articolo e (ii) l'indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a comunicare ai Portatori dei Titoli qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente, la Richiesta di Rimborso Anticipata effettuata all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valida ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a tutti i Portatori dei Titoli l'avvenuta ricezione di Richieste di Rimborso Anticipate con l'indicazione specifica **(a)** dell'evento che, sulla base delle stesse, determina la causa di rimborso anticipato dei Titoli e **(b)** della Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato, capitale e Interessi maturati in relazione ai Titoli ai quali si riferisca la Richiesta di Rimborso Anticipato diverranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo Interessi maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di commissioni o spese per i Portatori dei Titoli.

Ai fini del presente Regolamento del Prestito, ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "**Evento Rilevante**":

- (i) il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di Interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni;
- (ii) la presentazione di una istanza volta ad accertare lo stato di insolvenza dell'Emittente, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare o l'avvio di una qualsiasi procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile;
- (iii) il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti *ex* articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare, ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento *ex* articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare, ovvero l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (iv) la perdita da parte del Socio del controllo solitario dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n. 1), del Codice Civile (salvo il caso di preventivo consenso dei Portatori dei Titoli);
- (v) trasferimento, a qualsivoglia titolo, da parte di uno o più soci attuali del Socio del controllo del medesimo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n.1), del Codice Civile (salvo il caso di preventivo consenso dei Portatori dei Titoli);
- (vi) il ricorrere anche di uno solo dei seguenti casi: **(a)** l'inadempimento dell'Emittente a una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento incluse nel suo Indebitamento Finanziario (diverse da quelle nascenti dai Titoli), a condizione che l'importo delle obbligazione inadempite sia complessivamente superiore, nel corso della durata della durata del Prestito, a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) o **(b)** l'accelerazione (convenzionale o di legge) di una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente inclusa nel suo Indebitamento Finanziario (e diversa da quelle nascenti dai Titoli) che - a qualunque titolo - venga dichiarata "dovuta" o "esigibile" dal creditore prima della sua naturale scadenza contrattuale, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento accelerate sia complessivamente superiore, nel corso della durata della durata del Prestito, a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- (vii) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*), diverso dall'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari;

- (viii) la violazione, ad una Data di Calcolo, del valore di più di un Parametro Finanziario e la violazione, ad almeno due Date di Calcolo consecutive, del valore anche di uno solo dei Parametri Finanziari;
- (ix) il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare quando tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (x) l'adozione di una delibera del competente organo dell'Emittente che decida la liquidazione dell'Emittente o la cessazione della sua attività o di parte sostanziale della medesima;
- (xi) qualsiasi atto, provvedimento od omissione la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT Pro (cd *delisting*);
- (xii) il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Prestito o il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo ovvero cessi di essere efficace o non possa più essere legittimamente adempiuto;
- (xiii) siano elevati nei confronti dell'Emittente potresti cambiari, potresti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali, sequestri di qualsiasi natura o trascrizioni pregiudizievoli il cui valore sia complessivamente superiore, nel corso della durata del Prestito, a Euro 100.0000,00 (centomila/00);
- (xiv) la società di revisione incaricata o il revisore incaricato della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente abbia espresso, nella propria relazione annuale, un giudizio "negativo" o una "dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" ovvero abbia espresso un giudizio positivo "con rilievi" (diversi da c.d. meri "richiami di informativa");
- (xv) il mancato pagamento di un premio della Polizza o, comunque, la sopravvenuta cessazione o inefficacia della Polizza prima della Data di Scadenza del Prestito;
- (xvi) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

### **11. Status dei Titoli**

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate ad altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione soltanto per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate per norme di legge inderogabili.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente o di altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione alla gestione dell'Emittente, né di controllo sulla gestione.

### **12. Garanzie**

I Titoli non sono assistiti da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente o da terzi.

### **13. Impegni dell'Emittente**

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli, *inter alia*:

- (i) a fare in modo che i fondi rivenienti dall'emissione dei Titoli siano destinati esclusivamente a supporto del capitale circolante e della crescita dimensionale dell'Emittente, astenendosi in ogni caso dall'effettuare investimenti a carattere speculativo, nonché dall'utilizzare tali fondi

per il rifinanziamento e/o il rimborso dell'Indebitamento Finanziario a Medio-Lungo Termine;

- (ii) a non creare né permettere la creazione di alcun Vincolo sui propri beni, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (iii) a non cessare né modificare in maniera significativa il proprio *Core Business* e ad astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse dal, e comunque non strumentali al, *Core Business*;
- (iv) a non approvare e non compiere operazioni straordinarie di qualsiasi natura, né operazioni straordinarie sul proprio capitale, né operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (v) a non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale senza il previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (vi) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione;
- (vii) a non effettuare, e a non deliberare (e a far sì che non sia deliberata), né in tutto né in parte, la distribuzione di dividendi, utili o riserve o il rimborso del capitale sociale né pagamenti a qualunque titolo al Socio, anche per interposta persona, senza previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli, fatti salvi i compensi di amministrazione;
- (viii) a non permettere, senza il previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli, il verificarsi di alcun evento o circostanza che determini la perdita del controllo solitario da parte del Socio sull'Emittente (ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n.1) del Codice Civile);
- (ix) a non procedere, senza il previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli, alla costituzione di patrimoni separati, né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti e 2447-*decies* del Codice Civile, ove dette norme siano o diventino applicabili all'Emittente;
- (x) a fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- (xi) a sottoporre a revisione legale da parte di una società di revisione o di un revisore indipendente iscritto all'albo ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 il bilancio al 31 dicembre relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale dei Titoli;
- (xii) a trasmettere ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato), nel rispetto della normativa applicabile al Mercato ExtraMot, i seguenti documenti secondo la tempistica indicata, unitamente ad attestazione della rispondenza al vero del contenuto dei suddetti documenti sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale dell'Emittente:
  - (a) entro e non oltre la Data di Emissione: (1) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio di esercizio sottoposto a revisione legale ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010; (2) il piano industriale dell'Emittente per il periodo 2014-2019 ("*business plan*"); (3) il *budget* economico

dell'Emittente per il periodo 2014-2019; (4) copia di polizza assicurativa vita (contro il rischio morte) con primaria compagnia assicurativa di durata almeno pari alla durata del Prestito (la "Polizza") aventi le seguenti caratteristiche: (i) contraente: l'Emittente; (ii) assicurato: il Dott. Marco Rapetti (amministratore unico dell'Emittente alla Data di Emissione), (iii) beneficiario: l'Emittente, con vincolo a favore dei Portatori dei Titoli; (iv) massimali: ammontare assicurato pari a Euro 1.000.000,00 (un milione/00).

- (b) annualmente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT): il bilancio (completo del prospetto di flussi di cassa, della nota integrativa e relazione sulla gestione) al 31 dicembre relativo a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale dei Titoli, unitamente alla relazione della società di revisione o del revisore indipendente iscritto all'albo ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 relativa al bilancio e alla relazione del collegio sindacale dell'Emittente;
- (c) annualmente, non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa approvazione, copia del *budget* annuale e del *business plan* eventualmente aggiornato, nonché ogni eventuale modifica degli stessi;
- (d) semestralmente, non oltre 90 (novanta) giorni dal termine del periodo di riferimento e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla relativa approvazione: (1) il un bilancio infra annuale dell'Emittente al 10 luglio di ogni anno, riferito a tale data ed ai 12 mesi precedenti (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, *cash flow* e una relazione sulla gestione che descriva l'andamento del mercato e dell'azienda, nonché i principali eventi verificatisi nel periodo e le principali dinamiche economico-finanziarie e patrimoniali) approvato dal collegio sindacale dell'Emittente, con un confronto rispetto al periodo dell'esercizio precedente e al *budget*; (2) un aggiornamento dettagliato sul numero e ammontare, per ciascun cliente dell'Emittente, dei crediti assicurati tramite polizze assicurative;
- (e) trimestralmente (entro e non oltre 30 giorni dalla fine del relativo trimestre, fatta eccezione per la reportistica alla data del 31 dicembre che dovrà essere consegnata entro 60 giorni dal termine del relativo periodo di riferimento): (1) reportistica con i dati trimestrali di conto economico, stato patrimoniale, Indebitamento Finanziario ed EBITDA (trimestre e di quello progressivo da inizio di ciascun anno, nonché rispetto al *budget*); (2) comparazione rispetto all'andamento del periodo dell'esercizio precedente e del *budget*;
- (f) copia degli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente recanti l'ordine del giorno e copia dei relativi verbali;
- (xiii) a far sì che, a ciascuna Data di Calcolo (e con riferimento ai periodi di 12 mesi precedenti tale Data di Calcolo) siano rispettati i seguenti parametri finanziari (i "Parametri Finanziari"):

	10/07/2015	31/12/2015	10/07/2016	31/12/2016	10/07/2017
<b>PFN/EBITDA</b>	≤ 4	≤ 3,75	≤ 3,5	≤ 3,25	≤ 3
<b>PFN/PN</b>	≤ 3,5	≤ 3,25	≤ 3	≤ 2,75	≤ 2,5

Il superamento dei Parametri Finanziari, che non costituisca un Evento Rilevante ai sensi dell'articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito,

non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso e, dunque, comporterà esclusivamente una conseguente variazione in aumento del Tasso di Interesse applicabile in accordo a quanto previsto all'articolo 7 che precede;

- (xiv) ai fini dell'obbligo di cui al punto (xiii) che precede, comunicare ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato) l'Attestazione di Conformità unitamente ai documenti di cui ai precedenti punti (xii) (b) e (xii) (d) e, in ogni caso, non oltre il 10 maggio e il 15 ottobre di ciascun anno, a partire dal 15 ottobre 2015;
- (xv) a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, in ogni caso entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento ("**Comunicazione di Variazione Tasso**");
- (xvi) a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori dei Titoli stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti (c.d. *informativa price sensitive*);
- (xvii) a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato) il *rating* pubblico attribuito all'Emittente e/o ai Titoli (ove tale *rating* sia disponibile) e le relative modifiche;
- (xviii) a comunicare prontamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni, il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che cagioni o abbia cagionato un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xix) a fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione;
- (xx) ad osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xxi) a non realizzare alcun investimento avente natura speculativa;
- (xxii) a non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT (cd *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xxiii) ad osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l'esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xxiv) a rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
- (xxv) a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato) l'eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni su provvedimento di Borsa Italiana; e

(xxvi) comunicare ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune (ove nominato) (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento, nonché (ii) qualsiasi violazione dei Parametri Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento;

(xxvii) a non usufruire della facoltà del maggior termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio annuale, salvo previo consenso scritto dei Portatori dei Titoli.

#### **14. Servizio del Prestito**

Il pagamento degli Interessi e il rimborso del capitale di ciascun Titolo saranno effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **15. Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana, la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul mercato ExtraMOT, Segmento professionale.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMot Pro, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana mediante apposito avviso ai sensi della Sezione 11 delle Linee Guida del Regolamento ExtraMot.

#### **16. Delibere ed autorizzazioni relative al Prestito**

L'emissione del Prestito è stata deliberata ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale dell'Emittente dall'organo amministrativo dell'Emittente in data 3 dicembre 2014 (la "**Deliberazione di Emissione**").

In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione dei Titoli per un valore nominale complessivo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

#### **17. Modifiche**

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito e ai Titoli le modifiche che ritenga necessarie ovvero anche solo opportune esclusivamente e limitatamente a quelle necessarie ad eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, sempre che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi; le modifiche dovranno essere, a cura dell'Emittente, prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli con le modalità di cui al successivo articolo 23 ("*Varie*").

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni del Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente solo previo consenso scritto dell'assemblea dei Portatori dei Titoli.

#### **18. Termini di prescrizione**

Il diritto al rimborso del capitale portato dai Titoli si prescrive decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

Il diritto al pagamento degli Interessi dovuti in relazione ai Titoli si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza di tale interessi.

#### **19. Regime fiscale**

Sugli Interessi, altri proventi e plusvalenze si applica il regime fiscale di volta in volta vigente.

Sono a carico di ciascun Portatore dei Titoli le imposte e le tasse, presenti e future, che per legge siano a suo carico in relazione ai Titoli e/o ai relativi Interessi, premi ed altri frutti.

## **20. Agente di Calcolo**

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Agente di Calcolo.

## **21. Assemblea dei Portatori dei Titoli**

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (l'**"Assemblea dei Portatori dei Titoli"**).

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni (documentati per iscritto e comunque nell'importo massimo annuo di Euro 2.000,00 (duemila,00)) sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno od obbligo dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento del Prestito.

Tutti i costi (documentati per iscritto e comunque nell'importo massimo annuo di Euro 2.000,00 (duemila,00)) relativi alla nomina e alla carica di Rappresentante Comune (ivi compresi i relativi onorari o commissioni) sono a carico dell'Emittente.

L'Assemblea dei Portatori Titoli delibera sulle seguenti materie:

- i. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il **"Rappresentante Comune"**);
- ii. sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- iii. sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- iv. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- v. sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Salvo ove diversamente indicato nel presente Regolamento, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli assumerà le suddette delibere con le maggioranze di cui all'articolo 2415 (*Assemblea degli obbligazionisti*).

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

## **22. Legge applicabile e giurisdizione**

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Ogni e qualsiasi controversia relativa al Prestito o al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e uno o più Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

## **23. Varie**

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate valide se effettuate tramite Monte Titoli e/o mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo [www.rapettifoodservice.com](http://www.rapettifoodservice.com), in ogni caso, nel rispetto della normativa applicabile al Mercato ExtraMot.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.